



## **ATTIVITA' DEI GESTORI**

### **INDICAZIONI PROCEDURALI**

- 1) LA SEGRETERIA RICEVE LA RICHIESTA DI NOMINA DEI GESTORI DA PARTE DEL SOVRAINDEBITATO;
- 2) VIENE FORMULATO IL PREVENTIVO SULLA BASE DEGLI IMPORTI DI ATTIVO E PASSIVO INDICATI DAL SOVRAINDEBITATO NELL'ISTANZA CON CUI RICHIEDE LA NOMINA DEI GESTORI;
- 3) UNA VOLTA ACCETTATO IL PREVENTIVO VIENE INVIATA LA LETTERA D'INCARICO AL DEBITORE CHE, DOPO AVERLA SOTTOSCRITTA, LA RESTITUISCE ALLA SEGRETERIA DELL'OCC UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO (UNICA SOLUZIONE O PRIMA DELLE RATE CONCORDATE)
  - a) N.B.: **la lettera d'incarico sottoscritta dal debitore**, a differenza di ciò che avveniva in passato, **riguarda esclusivamente i conteggi per la determinazione dell'acconto**, in quanto con il CCII non è più possibile determinare ed eventualmente concordare il compenso dell'OCC poiché soggetto a determinazioni da parte del Giudice alla conclusione della procedura.
  - b) N.B.: La nomina dei Gestori viene effettuata solamente al momento dell'incasso dell'acconto (unica rata o prima delle rate concordate).
- 4) I GESTORI NOMINATI RICEVONO UNA EMAIL DI AVVISO DALLA PIATTAFORMA FALLCO RECANTE LA NOMINA. ACCEDENDO ALL'AREA RISERVATA FALLCO OCC I GESTORI POSSONO ACCETTARE O RIFIUTARE LA NOMINA. NEL PRIMO CASO PROCEDONO CON L'ATTIVITA' AD ESSI AFFIDATA AL FINE DI REDIGERE LA PROPRIA RELAZIONE (IL MATERIALE DEPOSITATO CON L'ISTANZA ED I RIFERIMENTI DEL LEGALE DI PARTE SONO DISPONIBILI NELLA MEDESIMA PIATTAFORMA)

P.S.: **Il compenso dell'OCC, da inserire tra le passività nella relazione finale, va stimato dagli stessi Gestori** secondo i criteri ritenuti più congrui e precisando che, per l'appunto, trattasi di stima poiché il compenso effettivo sarà liquidato dal Giudice al termine della procedura. Se il compenso stimato viene conteggiato con aliquote massime o comunque superiori a quelle medie (che di prassi sono quelle applicate dai Giudici), il Gestore/Liquidatore dovrà giustificare ampiamente le motivazioni che lo hanno condotto a tale scelta.

Per quanto sopra esposto **NON dovrà più essere richiesto alla segreteria dell'OCC di calcolare l'importo del compenso da inserire nella Relazione, dovrà invece essere richiesto l'ammontare dell'acconto versato dal debitore al fine di fornirne evidenza nella Relazione.**

Considerato l'indirizzo prevalente della giurisprudenza e anche dei nostri Tribunali, circa l'unicità del compenso spettante ai Gestori ed ai Liquidatori nelle procedure di liquidazione controllata, occorre precisare che tale compenso, in sede di riparto (parziale o finale) andrà versato all'OCC che provvederà, come da regolamento, a corrispondere l'85% ai suddetti professionisti.

5) UNA VOLTA CONCLUSA LA RELAZIONE DI COMPETENZA I GESTORI DEVONO:

- a) Contattare la segreteria dell'OCC per avere contezza dell'ammontare dell'acconto versato dal debitore;
- b) Inserire il compenso dell'OCC da loro stimato al netto degli acconti incassati;
- c) Inviare la relazione finale alla segreteria dell'OCC (non inviare nulla direttamente al debitore o al suo legale) la quale provvederà poi all'invio al debitore o al suo legale.

6) COMUNICARE ALLA SEGRETERIA DELL'OCC L'ESITO DEL RICORSO ED INVIARE, SEMPRE ALLA SEGRETERIA, IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL GIUDICE.

### **RACCOMANDAZIONI AI GESTORI**

- CELERITA' NELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO;
- CELERITA' DELLA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE (entro 7/10 giorni dall'accettazione dell'incarico);
- SOLLECITI AL DEBITORE/LEGALE NELLE TARDIVITA' DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO;
- IN CASO DI NECESSITA' DI PROROGHE PER LA CONSEGNA DELLA RELAZIONE RISPETTO AL TERMINE FISSATO DAL REFERENTE, CHIEDERE APPOSITA ISTANZA AL

DEBITORE/LEGALE AL FINE DI EVITARE CHE I GESTORI/OCC VENGANO ACCUSATI DI LENTEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO;

- CELERITA' COMUNQUE NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE (la procedura dovrebbe essere conclusa in 90/120 giorni dall'accettazione della nomina da parte dei Gestori, salvo casi eccezionali);
- MONITORAGGIO DEL PROPRIO AGGIORNAMENTO FORMATIVO (IL BIENNIO DECORRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE ALL'OCC, OSSIA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO - GLI ATTESTATI DEVONO ESSERE CARICATI SULLA PIATTAFORMA FALLCO PER AGEVOLARE IL MONITORAGGIO).
- CELERITA' NELL'EMISSIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL COMPENSO NON APPENA LA SEGRETERIA DELL'ORDINE TRASMETTE IL MANDATO DI LIQUIDAZIONE COMPLETO DI CIG DA INDICARE NELLA STESSA.